

Civile Sent. Sez. 1 Num. 9366 Anno 2026
Presidente: ACIERNO MARIA
Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA
Data pubblicazione: 13/04/2026



SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 619/2025 R.G. proposto da:

ENI PLENITUDE RENEWABLES ITALY SPA - GIÀ ENI NEW ENERGY S.P.A, in
persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avvocato
Carlo Comandè'

-ricorrente-

contro

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Goffredo Sturniolo

-controricorrente-

avverso le sentenze della Corte d'appello di Palermo n. 1710 del 22/09/
2023 e n. 935/2024 del 31/05/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2026
dal Consigliere Rita Elvira A. Russo.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha concluso per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. Uditi i difensori delle parti che insistono nei rispettivi atti.

FATTI DI CAUSA

L'odierno ricorso per cassazione è avverso la sentenza non definitiva n. 1710/2023 e la sentenza definitiva n. 935/2024 della Corte d'Appello di Palermo, nell'ambito del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale del 23/05/2017.

In data 11 maggio 2001 le parti avevano sottoscritto una convenzione preliminare relativa allo sviluppo di un parco eolico. La società si impegnava allo studio, sviluppo e realizzazione del parco eolico sul terreno comunale, individuato congiuntamente dalle parti; il Comune si impegnava al rilascio della concessione edilizia e di tutte le necessarie autorizzazioni per realizzare e mantenere il parco eolico; nel caso di realizzazione del parco «e solo successivamente alla stipula della convenzione definitiva con il Comune», la società avrebbe corrisposto a quest'ultimo la percentuale annua dell'1,5% del fatturato netto derivante dalla cessione dell'energia elettrica prodotta dal parco eolico; la convenzione sarebbe stata valida ed efficace sino alla convenzione definitiva, quest'ultima della durata di 28 anni, da stipularsi entro 6 mesi dalla conclusione della verifica di fattibilità del parco eolico.

Il Comune, dopo la messa in esercizio del parco eolico, ha promosso arbitrato, chiedendo l'accertamento della validità ed efficacia della convenzione definitiva, sostanzialmente conclusa, ad avviso dell'ente pubblico; in subordine ha chiesto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza che tenesse luogo della convenzione definitiva, in quanto tutte le condizioni si erano verificate dal 1/4/2012 (data di messa in esercizio del parco); nonché la condanna della società al pagamento di tutti i corrispettivi (c.d. royalties) convenuti. Nella memoria integrativa il Comune ha chiesto in via subordinata la condanna della società a

rimuovere il parco eolico ed a rilasciare il terreno nella disponibilità del Comune, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa.

Con il lodo arbitrale è stata dichiarata la incompetenza su parte delle domande, respinte le richieste principali del Comune, e ritenuto che i compensi, per effetto della normativa sopravvenuta non fossero più dovuti a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione Sicilia del 18/07/2012 n. 48, che aveva introdotto nella Regione Sicilia il divieto di misure compensative già previsto dal D.lgs. n. 387/2003 e dal DM 10/09/2010.

Pertanto, secondo quanto stabilito nel lodo arbitrale, le royalties erano dovute soltanto dal 01/04/2012, data di avveramento delle condizioni, cioè della accertata fattibilità e della realizzazione del parco eolico e sino al 17/08/2012; tuttavia si rilevava che la società era inadempiente per il ritardo con il quale aveva messo in esercizio l'impianto eolico che sarebbe stato possibile sin dal 2004 e la condannava al risarcimento dei danni.

La società ha impugnato il lodo arbitrale deducendo quale primo motivo che il Collegio arbitrale avesse erroneamente applicato la normativa sulle misure compensative (royalties del 1,5%), poiché il divieto di misure meramente patrimoniali a favore dei Comuni (art. 12, co. 6, D.lgs. 387/2003; DM 10.09.2010) si applicava immediatamente anche in Sicilia; il Collegio aveva invece erroneamente ritenuto che tale divieto operasse solo dal DPRS 48/2012, facendo decorrere da quella data la «impossibilità giuridica» dell'obbligazione; con il secondo motivo d'appello si lamentava la violazione del principio del contraddittorio e l'ultrapetizione dal momento che il Comune non aveva mai chiesto un risarcimento per un presunto ritardo nella realizzazione del parco eolico e il collegio arbitrale aveva introdotto d'ufficio tale questione.

La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'appello principale, affermando che mancava l'indicazione della norma violata, come richiesto dall'art. 829, comma 3 c.p.c. (*«va rilevato che dall'esame dei motivi di impugnazione in esame non è dato rinvenire traccia della norma giuridica o del principio di diritto violati, in relazione alle parti della decisione arbitrale impugnate, con cui è stata affermata la invalidità ed inefficacia della convenzione definitiva di che trattasi e rigettata la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre»*). Ha respinto il secondo motivo, affermando che non corrisponde al vero che la domanda proposta dinanzi agli arbitri sia stata limitata ai danni morali, escludendo quelli patrimoniali e rilevando la mancata indicazione delle norme violate anche in questo motivo. La Corte d'appello ha invece accolto il terzo motivo dell'appello incidentale del Comune, con il quale l'ente aveva chiesto la parziale nullità del lodo contestando che lo *ius superveniens* (divieto di misure patrimoniali), introdotto in Sicilia dal DPRS 48/2012, avesse determinato la cessazione di efficacia della convenzione preliminare, atteso che la convenzione preliminare e il relativo schema di convenzione definitiva erano già efficaci prima dell'entrata in vigore del DPRS e lo *ius superveniens* non poteva incidere retroattivamente. La Corte d'appello in accoglimento di questo motivo ha dichiarato nullo il lodo nella parte in cui ha negato ulteriori pretese economiche oltre il 17/08/2012 e, ritenuta la convenzione preliminare valida ed efficace, ha rimesso la causa sul ruolo per eseguire una consulenza tecnica di ufficio e quindi con la sentenza definitiva ha riconosciuto in favore del Comune la somma di euro 303.847,00 per il periodo 2012-2024.

La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. Il Comune si è difeso con controricorso. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Alla pubblica udienza del 4 marzo 2026 il Procuratore generale ha insistito nell'accoglimento di tutti i motivi di

ricorso come da requisitoria scritta; i procuratori delle parti hanno insistito lei rispettivi atti di causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 829, co. 3 c.p.c. e la erronea dichiarazione di inammissibilità del primo motivo d'appello. La parte ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto che non fossero indicate le norme violate dal lodo. La società deduce invece che le norme violate erano state chiaramente individuate (art. 12 c. 6 D.lgs. 387/2003 e DM 10.09.2010) e che di queste norme la giurisprudenza amministrativa e costituzionale ne ha confermato l'immediata applicabilità in Sicilia. Pertanto, si era dedotto che il lodo avesse applicato erroneamente il divieto di misure compensative solo dal 2012 e non dal 2003/2010.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 112 c.p.c. e la avvenuta condanna per un "ritardo" mai domandato dal Comune. La società contesta che il Comune non abbia mai chiesto un risarcimento per ritardo né allegato ritardi; il lodo ha introdotto d'ufficio tale tema, condannando la società per un *petitum* e *causa petendi* nuovi e la Corte d'appello ha ommesso di verificare se tale domanda esistesse. Il Comune si era limitato, nella memoria integrativa del 17.6.2015 (punto 4), a richiedere, nell'ipotesi subordinata di dichiarazione di nullità o invalidità della convenzione, il risarcimento del danno in via equitativa e nelle conclusioni del 7.10.2016 a richiedere il risarcimento dei danni morali, ivi compreso il danno all'immagine.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si deduce la erronea qualificazione della convenzione preliminare come contratto di durata e la violazione degli artt. 1256, 1463, 1362-1363 c.c. Lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto la convenzione preliminare come "contratto di durata", già efficace prima dell'arrivo dello *ius superveniens*, e quindi insensibile al

(sopravvenuto) divieto di misure compensative. La società contesta che la convenzione è un preliminare sottoposto a condizioni (verifica di fattibilità e successiva stipula); l'obbligo principale era solo quello di stipulare la convenzione definitiva; tale obbligo è divenuto impossibile ex art. 1256 e 1463 c.c. perché la convenzione definitiva sarebbe stata nulla per divieto di misure patrimoniali.

4.- Con il quarto motivo si lamenta il contrasto irriducibile nella motivazione (art. 132 n. 4 c.p.c.) e violazione dell'art. 112 c.p.c. La parte lamenta che la Corte d'appello da un lato ha confermato il lodo, che riconosce un danno da ritardo perché la convenzione era divenuta inefficace; dall'altro lato riconosce ulteriori danni sostenendo che la convenzione preliminare è invece valida ed efficace fino a oggi. Si tratta di contrasto logico insanabile perché se la convenzione è inefficace non può esserci ulteriore pagamento; se è efficace non può esistere danno da ritardo.

5.- Il primo motivo è fondato.

5.1.- Il Procuratore generale ritiene fondato il primo motivo posto che la società, dinanzi alla Corte d'appello, ha espressamente richiamato l'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e la sua immediata applicabilità al caso di specie o, quantomeno, la sua applicabilità a far tempo della legge comunitaria n. 11 del 2005, che aveva escluso la possibilità di prevedere misure compensative; il che, secondo l'impugnante, si riverberava sugli accordi tra le parti, determinando la nullità sopravvenuta della previsione del compenso percentuale convenuto tra le parti.

5.2.- Il rilievo è condivisibile.

La Corte d'appello si è limitata ad una apodittica affermazione della mancata indicazione delle norme di diritto violate mentre era stata dedotta dalla parte nel suo atto d'appello l'errore sulla applicabilità (immediata) del D.lgs. n. 387/2003. La parte deduce infatti a pag. 10 del ricorso che *«con il primo motivo di appello la società ha eccepito la nullità*

del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3 c.p.c., nella parte in cui il Collegio non ha tenuto conto della immediata applicabilità in Sicilia dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e del DM 10 settembre 2010, a prescindere dall'adozione di un espresso atto regionale di recepimento, e ha di contro ritenuto che il divieto di misure compensative a carattere meramente patrimoniale fosse divenuto operativo in Sicilia solo a seguito della pubblicazione del D.P.R.S. n. 48/2012 (17.08.2012), di recepimento del D.M. 10.09.2010» Ed afferma altresì di avere anche ampiamente illustrato la giurisprudenza sul punto sostegno della sua tesi. L'atto di appello richiamato è allegato agli atti ed è quindi facilmente verificabile che la parte vi ha espressamente scritto «Tuttavia il collegio pur avendo dato atto dell'intervento del d.lgs. n. 387/2003 quale fonte del suddetto divieto di prevedere misure compensative di natura meramente economica a favore dei comuni ove vengano realizzati gli impianti da fonti rinnovabili la cui introduzione ha determinato l'impossibilità giuridica e la conseguente caducazione dell'obbligazione imposta dalla convenzione preliminare del 2001, ha erroneamente ritenuto che tale divieto sia divenuto operativo in Sicilia essendo la stessa una ragione a statuto speciale solo a seguito dell'emanazione del DPRS n. 48 del 18 luglio 2012 di recepimento del DM 10 settembre 2010 recante linee guida nazionali in materia di impianti di produzione da energia da fonti rinnovabili attuative del DLGS3 187 2003» E di seguito prosegue illustrando le ragioni per le quali la parte appellante ritiene che l'art. 12 del D.lgs. 387/ 2003 enunci un principio fondamentale del nostro ordinamento di immediata applicazione all'interno dell'intero territorio nazionale facendo riferimento anche all'art. 117 della Costituzione nonché alla direttiva CEE 2001/ 77 e a diverse pronunce del giudice amministrativo.

5.3.- Le norme sono state quindi espressamente indicate ed illustrate pur se non enunciate nella rubrica del motivo d'appello, al cui esame la Corte di merito sembra essersi arrestata così omettendo, come

rileva anche il Procuratore generale, di confrontarsi con il D.lgs. n. 387/2003 e con la questione della sua applicabilità *ratione temporis* e dei suoi effetti sugli accordi precedenti rispetto all'entrata in vigore della norma.

6.- E' altresì fondato il quarto motivo, che ha priorità logica sul secondo e terzo.

6.1.- Il Procuratore generale osserva che i Giudici del merito hanno ritenuto la convenzione dell'11/5/2001 valida ed efficace, senza che le si applicasse lo *ius superveniens* e tuttavia non hanno condannato la società al pagamento delle royalties convenute, bensì dell'ulteriore danno, dal 2012 alla decisione. Non è indicato nelle sentenze perché il contratto, pur efficace, non era stato ritenuto tale per quanto concerneva l'obbligazione di pagamento dei predetti corrispettivi e quale fosse invece l'illecito della società che fondava l'accoglimento dell'ulteriore pretesa risarcitoria comunale, atteso che invece gli arbitri avevano riconosciuto il risarcimento per il ritardo.

6.2.- Il rilievo è condivisibile, ricorrendo in questo caso la motivazione apparente, vale a dire quella motivazione che pur graficamente esistente non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice ed intrinsecamente contraddittorie (Cass. n. 6758 del 01/03/2022; Cass. n. 27551 del 23/10/2024; Cass. n. 7090 del 03/03/2022). L'originario errore della Corte d'appello, evidenziato nell'esame del motivo primo, comporta conseguenze non rimediabili in tema di chiarezza e comprensibilità delle ragioni della decisione. La Corte d'appello non si è confrontata con la questione principale e cioè se fosse immediatamente applicabile nella Regione Sicilia il decreto legislativo del 2003 che vietava le misure compensative, affermando erroneamente che la parte non aveva indicato le norme di diritto violate, e non ha chiarito perché la convenzione

preliminare fosse qualificabile come un contratto di durata che imponeva di corrispondere royalties, anche a prescindere dal fatto che fosse stata stipulata la convenzione definitiva. Da qui deriva che la Corte d'appello non ha chiarito neppure per quale ragione ha condannato la società a corrispondere determinate somme al Comune e cioè se si trattasse di somme dovute per adempimento contrattuale o per inadempimento contrattuale (e quale), ovvero ancora per ritardo.

Ne consegue, in accoglimento del primo e quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 04/03/2026.

Il Consigliere Estensore
Rita Elvira A. Russo

Il Presidente
Maria Acierno